



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE
DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, FATTO A GINEVRA IL 20
MAGGIO 2015

Art. 25 (Atto di Ginevra)

di esecuzione

(1) [Oggetto] Le modalita' di applicazione del presente atto sono stabilite in maniera dettagliata nel regolamento di esecuzione. (2) [Modifica di determinate disposizioni del regolamento di esecuzione]

a) L'Assemblea puo' stabilire che determinate disposizioni del regolamento di esecuzione possano essere modificate soltanto all'unanimita' o soltanto con una maggioranza di tre quarti.

b) Perche' in futuro l'obbligo dell'unanimita' o della maggioranza di tre quarti non si applichi piu' alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, e' richiesta l'unanimita'.

c) Perche' in futuro l'obbligo dell'unanimita' o della maggioranza di tre quarti si applichi alla modifica di una disposizione del regolamento di esecuzione, e' richiesta la maggioranza di tre quarti. (3) [Divergenze fra il presente atto e il regolamento di esecuzione] In caso di divergenze fra le disposizioni del presente atto e quelle del regolamento di esecuzione, prevalgono le prime.

Versione in vigore dal 5 febbraio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

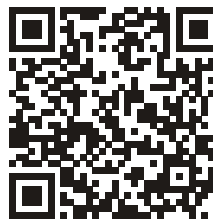
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015
Estremi	Legge 14 gennaio 2026, n. 13
Partizione	Atto di Ginevra
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-13-2026/atto-di-ginevra-art-25>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it